

Settore “Attività Tecniche e Produttive”

Programmazione e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 746 del 12-12-2014

(n. 2156 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: RIESAME DETERMINA N° 442 DEL 18-08-2014 IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA TAR PESCARA N° 141/2014. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 28/2014.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012, in sede di riesame ed in esecuzione dell'Ordinanza TAR Pescara n° 141/2014;

PREMESSO che:

1. in data **20.03.2013**, prot. 7752 la Sig.ra Budani Emiliana richiedeva il Permesso di Costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in Via Marchiani, Ortona (CH) ed allegava la sotto elencata documentazione:
 - relazione tecnica
 - elaborato grafico contenente: stralcio PRG, stralcio planimetria catastale, schemi plano volumetrici, planimetria particolareggiata con distanze ed allacci, planimetria particolareggiata con sistemazioni esterne, piante dei diversi livelli, prospetti, sezioni e planimetria recinzione;
 - scheda rifiuti da C&D;
 - titolo di proprietà;
 - dichiarazione di compatibilità PAI;
 - scheda tecnica, scheda anagrafica del tecnico e del richiedente;
2. in data **10.06.2013**, prot. 15647 la ditta richiedente trasmetteva documentazione integrativa alla nota del 14.05.2013 prot. 12778;
 - attestazione del versamento dei diritti di segreteria;
 - n. 2 copie degli elaborati grafici adeguati a quanto richiesto con nota del 14.05.2013 prot. 12778;
 - n. 2 copie della relazione tecnica adeguata a quanto richiesto con nota del 14.05.2013 prot. 12778;
 - asseverazione di conformità alla Legge 13/1989;
 - asseverazione di conformità al DM 37/2008;
 - Modello ISTAT;
 - Parere ASL di Ortona;
 - Relazione di conformità al DM 192/2005;

- Documentazione fotografica;

Dalla planimetria e grafici allegati dalla ditta Budani non risultava rappresentato l'effettivo stato dei luoghi (**allegato A** – elaborato particolareggiato allegato al PdC 28/2014).

Invero sui luoghi è difatti riscontrabile la presenza sulla particella individuata al Fg. 25 Part. 2248 di un manufatto ligneo – porticato di estensione planimetrica quantizzabile in circa mq 23,20, caratterizzato da pilastri ancorati a terra e posto a circa 5 mt dal confine con la particella individuata al Fg. part. 25 part. 4332 (**allegato B** – foto) e di una struttura leggera con tendaggio (**allegato C** – foto).

3. in data **08.08.2013** l'Ufficio Edilizia Privata, visionata ed esaminata la documentazione allegata, esprimeva proposta di parere favorevole;
4. in data **09.08.2013** l'Ufficio Edilizia Privata comunicava l'avvenuto esame favorevole della pratica edilizia e richiedeva il calcolo delle superfici al fine della determinazione degli oneri concessori;
5. in data **12.05.2014** la Sig.ra Budani Emiliana effettuava il versamento della prima rata degli oneri concessori;
6. in data **05.06.2014** veniva rilasciato il Permesso di Costruire n° 28/2014 a favore della ditta Budani Emiliana per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in Via Marchiani del Comune di Ortona (CH).
Il Permesso di costruire veniva rilasciato in virtù della planimetria particolareggiata (**allegato A**) non rispondente al reale stato dei luoghi.
7. in data **05.06.2014**, prot. 15316 veniva inoltrata al Comune richiesta di verbale di inizio lavori;
8. in data **13.06.2014** veniva effettuato il sopralluogo ai fini della redazione del verbale di linee e quote come richiesto dalla ditta Budani. Tuttavia, rilevata la non rispondenza dello stato dei luoghi con quanto rappresentato nei grafici di progetto approvati ed allegati al permesso di costruire n° 28/2014 (**allegato A**) il tecnico incaricato non rilasciava il predetto verbale, rimettendo al Dirigente segnalazione circa la sopradescritta situazione dello stato dei luoghi;
9. in data **24.06.2014** l'Ufficio Edilizia Privata rimetteva relazione circa il sopralluogo effettuato in data 13.06.2014 evidenziando la non corrispondenza dello stato dei luoghi riscontrato nel sopralluogo;
10. in data **24.06.2014**, prot. 17148 il Dirigente del Terzo Settore richiedeva alla ditta ed ai tecnici incaricati chiarimenti e/o controdeduzioni circa il reale stato dei luoghi, diffidando la ditta Budani Emiliana a dare inizio ai lavori;
11. Con ordinanza n° **116** del **01.07.2014** Il Dirigente intimava, altresì, ai sig.ri Budani Emiliana, Civitarese Paolo, De Iure Ginesio e Fusella Claudio all'immediata sospensione di lavori e contestualmente comunicava l'avvio del procedimento per l'annullamento del permesso di costruire n° 28/2014;
12. In data **03.07.2014** il Dirigente del Settore Tecnico segnalava alla Procura della Repubblica le ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 481, 482 e 483 del C.P. a carico del Geom. Paolo Civitarese, dell'Ing. Ginesio De Iure e della Sig.ra Emiliana Budani, ai fini dei provvedimenti consequenziali;
13. In data **07.07.2014**, con nota assunta al protocollo dell'ente in data 09.07.2014 prot. 18456 il tecnico Geom. Civitarese Paolo produceva memorie scritte avente ad oggetto "Ordinanza n° 116 del 01.07.2014" ed allegava una planimetria particolareggiata in scala 1:200 dello stato dei luoghi (**allegato D** –elaborato particolareggiato).

Soltanto all'esito di detta richiesta, pertanto, la ditta Budani Emiliana produceva la soprarichiamata planimetria (**allegato D**) dalla quale si evinceva la sussistenza dei due manufatti descritti al punto 2).

14. In data **18.08.2014** con determina dirigenziale n° 442 il Dirigente provvedeva ad annullare, in autotutela il Permesso di Costruire n° 28/2014 in considerazione dell'omessa rappresentazione di tutti i manufatti insistenti nelle aree contermini all'ambito d'intervento, che ha indotto il Comune in errore, nella fase istruttoria e valutativa (parere di competenza);
15. In data **15.10.2014** la ditta Budani Emiliana presentava il ricorso avverso la determina n° 442 del 18.08.2014 di annullamento del Permesso di Costruire n° 28/2014;
16. In data **14.11.2014** veniva notificata al Comune di Ortona l'Ordinanza del TAR per l'Abruzzo sez. Pescara n° 141/2014 che accoglieva l'istanza cautelare al fine del riesame, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, alla luce dei motivi di ricorso ed in modo dettagliato e documentato, con rappresentazione grafica dello stato dei luoghi.

RITENUTO di dover ottemperare a quanto disposto dal TAR Abruzzo con l'Ordinanza n. 141/2014;

RICHIAMATI gli artt. 873 e seg. del Codice Civile;

VISTO l'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990;

VISTO il vigente Regolamento edilizio comunale nella parte in cui nel glossario testualmente recita quanto segue "***De** - Distacco tra gli edifici – E' la distanza minima tra le proiezioni a terra dei fabbricati secondo le modalità relative al punto "indice di copertura", inclusi i porticati"*;

CONSIDERATO CHE come si evince dallo stato dei luoghi la costruzione Budani si trova ad una distanza inferiore da quella regolamentare prescritta dal DM 1444/'68 e dal Glossario del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il D.P.R. 06.06.01, n.380;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

- per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte, ivi compresi gli allegati;
- in esecuzione dell'Ordinanza del TAR per l'Abruzzo sez. Pescara n° 141/2014;
- in sede di riesame;
 - 1) di annullare il Permesso di Costruire n. 28 del 05.06.2014 rilasciato alla ditta Budani Emiliana per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in Via Marchiani del Comune di Ortona;
 - 2) di disporre che l'Ufficio Messi provveda alla notifica del presente provvedimento:
 - alla Sig.ra Budani Emiliana;
 - ai progettisti Geom. Paolo Civitarese e Ing. Ginesio De Iure;
 - all'impresa esecutrice FCR di Fusella Claudio;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'Art. 3 della Legge del 07.08.1990,

n. 241e ss.mm.ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Abruzzo secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, come modificata ed integrata dalla Legge n. 205/2000, o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla notifica della presente.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in quanto, non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita del "Visto" di copertura finanziaria.

La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'Art. 27, c. 9, del D.Lgs 25.02.1995, n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell'Ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL COMPILATORE

mf

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA